

Edizione di martedì 10 Settembre 2019

DICHIARAZIONI

Isa: ultimi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

I coniugi separati non decadono dall'agevolazione "prima casa"
di Laura Fava

DICHIARAZIONI

Cooperative a mutualità prevalente senza esclusione Isa
di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

La tassazione degli sportivi dilettanti impatriati – II° parte
di Luca Caramaschi

ACCERTAMENTO

Gli indirizzi operativi per le attività di prevenzione dell'evasione fiscale
di Davide Albonico

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

DICHIARAZIONI

Isa: ultimi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

di Lucia Recchioni

A pochi giorni dalla scadenza dei termini (**prorogati**) per il **versamento delle imposte**, l'Agenzia delle entrate torna a fornire ulteriori chiarimenti sui nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale con la [circolare 20/E/2019](#), la quale **raccoglie le risposte** fornite in occasione di **incontri** e **convegni** che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

Di seguito si riportano, in sintesi e in forma tabellare, alcune **risposte** ritenute particolarmente significative, rinviando ai prossimi **approfondimenti** un'analisi più dettagliata.

Società di persone e attività del socio

DOMANDA

Con riferimento all'indicatore "**Analisi dell'apportoNelle società di persone si ipotizza che l'apporto di lavoro delle figure non dipendenti**" come evitare lavorativo di ciascun **socio** sia **continuativo** e anomalie se, nella **società di persone, non tutti iprevalente**.
soci amministratori prestano la loro attività in modo **continuativo**?

RISPOSTA

Pertanto, nel caso in cui singoli soci amministratori apportino una **quota limitata di lavoro** all'interno dell'impresa, si rende **necessario evidenziare** tale situazione nell'apposito "**Campo annotazioni**".

Errata indicazione anno di inizio attività

DOMANDA

L'errata indicazione dell'**anno di inizio attività** può **Si**, in alcuni casi **l'anno di inizio attività** risultante far scattare un **indicatore di anomalia**, e, quindi, in "**Anagrafe tributaria**" viene utilizzato, in fase di può far **abbassare sensibilmente il grado** di applicazione degli Isa, come **indicatore di anomalia affidabilità fiscale** del contribuente?

RISPOSTA

dell'analogo dato dichiarato dal contribuente nel frontespizio del modello Isa.

Per alcuni Isa, infatti, l'anno di inizio attività risultante in "**Anagrafe tributaria**" fa riferimento a una variabile (**Età professionale**) **direttamente rilevante per la stima dei compensi** per addetto e/o del valore aggiunto per addetto.

Esempio:

Un contribuente presenta **tutti indicatori di affidabilità pari a 10**, ma ha indicato nel modello

Isa un anno di inizio attività diverso da quello presente in “Anagrafe tributaria”.

In questo caso l'indicatore di anomalia **“Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria”** assume punteggio pari a 1.

L'Indice Sintetico di Affidabilità, calcolato come media dei 4 indicatori elementari, assumerà quindi **valore pari a 7,5** $[(10+10+10+1)/4]$.

Correzione dei dati precalcolati errati

DOMANDA

Se un **punteggio particolarmente** basso è frutto di un **errore nei dati precalcolati**, è possibile correggere l'errore?

RISPOSTA

Se emergono criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica dei **dati precalcolati**, può **modificarli e calcolare nuovamente il proprio Isa con i dati modificati**.

Non tutte le variabili precalcolate sono però modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

- **“Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d'imposta precedenti”;**
- **“Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d'imposta precedenti”;**
- **“Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;**
- **“Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.**

Con riferimento ai **dati non modificabili** forniti dall'Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le **“Note aggiuntive”**.

Dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni

DOMANDA

Perché spesso il dato relativo al **reddito dei periodi** **d'imposta precedenti non coincide** con quello **dichiarato dal contribuente?**

RISPOSTA

Con riferimento al **primo quesito** proposto (e per quanto riguarda **tutte le questioni afferenti la metodologia per il calcolo delle variabili**

Perché i **dati precalcolati** rilasciati dall'Agenzia **precalcolate**) l'Agenzia delle entrate rimanda ai chiarimenti offerti dal **D.M. 09.08.2019**.

Per quanto riguarda, invece, i **dati incompleti**, l'Agenzia delle entrate ricorda che i **dati precalcolati sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa**.

L'assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il **contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una posizione Isa completa, ma solo la posizione Isa residuale**.

Si ricorda, a tal proposito, che, sulla base dei dati disponibili, **l'Agenzia delle entrate elabora:**

- **una o più posizioni Isa complete**, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione Isa;
- **due posizioni Isa residuali**, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, **senza riferimento ad uno specifico codice Isa e senza dati precalcolati per singola posizione Isa**.

Regime premiale e compensazione

DOMANDA

In presenza di **punteggio almeno pari a 8** è **il credito può essere utilizzato in compensazione possibile compensare i crediti Irpef e Irap fino a partire dal giorno successivo a quello della 20.000 euro** dalla data di presentazione della **chiusura del periodo di imposta nel quale è dichiarazione o dal 1° gennaio 2019?**

RISPOSTA

maturato; **non è necessario presentare prima il modello Isa**.

Regime premiale e dichiarazione integrativa

DOMANDA

Indicatori elementari non "sensibili" agli incrementi dei componenti positivi

DOMANDA

Perché con riferimento ad **alcuni indicatori** Alcuni indicatori elementari hanno la **finalità di elementari** non compaiano nel *software* gli **importi** evidenziare al contribuente **errori di compilazione relativi ad ulteriori componenti positivi da indicare** **anomalie economiche**, allo scopo di **favorirne la per migliorare il profilo di affidabilità?**

RISPOSTA

RISPOSTA

correzione, e non sono quindi "sensibili" ad eventuali incrementi dei componenti positivi.

In questo caso, **se non vengono corretti** i dati rilevati come anomali, il **punteggio** dello specifico indicatore **non migliora** (anche indicando ulteriori componenti positivi) e quello finale dell'**Isa**, che, come noto, è una media dei punteggi dei singoli indicatori, **ne risulta condizionato**.

Rientrano tra gli **indicatori "non sensibili"** agli ulteriori componenti positivi gli **indicatori "Durata e decumulo delle scorte"** e **"Incidenza dei costi residuali di gestione"**.

Costi residuali di gestione

DOMANDA

Come funziona l'indicatore **"Incidenza dei costi residuali di gestione"**?

Perché è influenzato dai costi riconducibili ad **imposte e tasse**?

RISPOSTA

L'indicatore in oggetto verifica che le voci di costo relative agli **oneri diversi di gestione** e alle **altre componenti negative** costituiscano una **plausibile componente residuale** di costo rispetto ai **costi totali di gestione**.

L'indicatore è calcolato come **rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali**.

Più precisamente, dai costi residuali sono **detratti alcuni costi**, comunque riconducibili agli **oneri diversi di gestione**, ma che **potrebbero impattare sul calcolo dell'indicatore: tra i costi detratti, tuttavia, non figurano quelli per imposte e tasse**.

Gli oneri per imposte e tasse devono essere comunque **indicati nel campo 9 del rigo F23**, al fine di poterne tenere conto nelle **successive evoluzioni degli Isa**, in modo da **migliorare e perfezionare** lo strumento.

Rientrano tra gli **oneri per imposte e tasse** i seguenti componenti:

- **10% dell'Irap** versata nel periodo d'imposta;
- l'ammontare dell'**Irap** relativa alla quota imponibile delle **spese per il personale** dipendente e assimilato, versata nel periodo d'imposta;
- **20% dell'Imu**;

- **altre imposte e tasse deducibili** ai sensi dell'**articolo 99, comma 1, Tuir** (es. marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti agli immobili strumentali, ecc.).



AGEVOLAZIONI

I coniugi separati non decadono dall'agevolazione "prima casa"

di Laura Fava

L'Agenzia delle entrate ha dichiarato **superati i chiarimenti** forniti con la [circolare 27/E/2012](#) in materia di **decadenza dell'agevolazione "prima casa"** nell'ipotesi di **cessione dell'immobile a terzi**, avvenuta nell'ambito di un accordo di separazione o divorzio entro il quinquennio dalla data di acquisto.

In particolare, con la sopracitata **circolare**, l'Agenzia delle entrate aveva:

- **escluso la decadenza dall'agevolazione** nell'ipotesi in cui **la quota del 50% della casa coniugale, acquistata dai coniugi con l'agevolazione "prima casa", fosse stata trasferita da parte di uno dei due coniugi all'altro** – seppur entro i 5 anni dall'acquisto – in adempimento di un **obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, indipendentemente** dal fatto che il **coniuge cedente avesse proceduto o meno ad acquistare un nuovo immobile**, da adibire ad abitazione principale, **entro l'anno**. In tale ipotesi, infatti, trova corretta applicazione [l'articolo 19 L. 74/1987](#) secondo cui **sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio"**. La preservazione dell'agevolazione, normativamente predisposta, è volta a favorire gli **"atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge"** al fine di **"favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi"** (Corte di cassazione, sentenza n. 7493/2002 e [n. 2347/2001](#)).
- **escluso dal regime di esenzione** di cui [all'articolo 19 L. 74/1987](#) l'ipotesi di **trasferimento dell'immobile ai terzi "in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione e divorzio"**. Tuttavia, era stato altresì precisato che nell'ipotesi in cui uno dei coniugi avesse **rinunciato, a favore dell'altro, all'incasso del ricavato della vendita**, la **decadenza dell'agevolazione poteva ritenersi esclusa** solamente nel caso in cui il **coniuge, assegnatario dell'intero corrispettivo di vendita, avesse riacquistato entro un anno dall'alienazione un altro immobile** da adibire ad abitazione principale.

I chiarimenti evidenziati al punto 2 devono ritenersi superati, alla luce della **nuova interpretazione** fornita con la [risoluzione 80/E/2019](#).

Più nel dettaglio, gli istanti dichiarano di aver **acquistato nel 2015 un immobile** abitativo **usufruendo dell'agevolazione** “prima casa” e di aver **proceduto alla sua vendita nel 2018** (quindi, prima del decorso del quinquennio richiesto ai fini della conservazione dell'agevolazione), in esecuzione di una **clausola** inserita nell'**accordo di separazione**, con **ripartizione del ricavato** tra i coniugi stessi in misura paritetica (50% ciascuno).

L'istante sostiene di **non decadere dall'agevolazione** “prima casa” ai sensi dell'[articolo 19 L. 74/1987](#) nonché in forza dell'interpretazione giurisprudenziale fornita dalla **Corte di cassazione**, con la [sentenza n. 7966/2019](#), secondo cui:

- l'[articolo 19 L. 74/1987](#) avrebbe una **portata assolutamente generale**, pertanto, **l'esenzione** dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi, **trova applicazione senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi**;
- la *ratio* della disposizione normativa citata è, senza dubbio, quella di **agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi** a seguito della separazione o del divorzio;
- **sarebbe contrario alla ratio** della disposizione normativa il **recupero dell'imposta** in conseguenza del **trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra coniugi**.

In **accoglimento delle osservazioni dell'istante**, l'Agenzia delle entrate **esclude dalla decadenza dal beneficio** “prima casa” la **cessione a terzi** dell'immobile **in virtù di clausole** contenute in un **accordo di separazione omologato** dal giudice e finalizzato alla **risoluzione della crisi coniugale**.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRACONTINUITÀ
AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Cooperative a mutualità prevalente senza esclusione Isa

di **Sandro Cerato**

Le **società cooperative a mutualità prevalente** che operano sul mercato **applicano gli Isa** ma possono fornire **indicazioni aggiuntive** nelle note al fine di **evidenziare il perseguimento di fini mutualistici**.

È questo uno dei numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 20/E/2019](#) pubblicata nel pomeriggio di ieri in cui sono state riportate le risposte fornite nel corso dei vari incontri tenuti nel corso dell'estate.

Alcune risposte hanno riguardato le **cause di esclusione dagli Isa** per le quali, pur essendo abbastanza simili a quelle già previste per gli studi di settore, l'Agenzia ha fornito particolari indicazioni soprattutto in relazione ad alcune fattispecie.

In primo luogo, per quanto riguarda le **società cooperative** i decreti di approvazione ([D.M. 23.03.2018](#) e [D.M. 28.12.2018](#)) dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale fissano la causa di esclusione solamente per quelle cooperative (e società consortili) che **operano a favore delle imprese socie o associate** e di quelle costituite da **utenti non imprenditori** che operano **esclusivamente a favore degli utenti stessi**.

Ne consegue che **nessuna causa di esclusione è prevista per le società cooperative che operano a favore di terzi (a mutualità prevalente)**, per le quali tornano comunque utili i chiarimenti a sui tempo forniti con la [circolare 110/E/1999](#) in cui era stato chiarito che in sede di contraddittorio con il cliente gli Uffici devono tener conto che tali soggetti operano sul mercato in situazioni influenzate dal **perseguimento di fini mutualistici** che possono **incidere fortemente sul volume di ricavi prodotti**.

In linea con tali indicazioni la [circolare 20/E/2019](#) consiglia di indicare nelle note aggiuntive che il **perseguimento dei fini mutualistici può incidere in maniera rilevante** sulle dinamiche imprenditoriali e quindi sul risultato stesso degli Isa.

Altri chiarimenti utili sono stati forniti in relazione ad alcune fattispecie integranti la **causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività** riferita alla modifica in corso d'anno dell'attività esercitata.

In particolare, la prima ipotesi riguarda la **cessazione in corso d'anno dell'attività prevalente**.

Secondo l'Agenzia restano valide le indicazioni fornite in passato con la [circolare 30/E/2013](#) in

cui si è precisato che un'impresa che svolge due attività (contraddistinte da due codici Ateco differenti e rientranti in Isa diversi) e che nel corso d'anno cessa quella da cui derivano i maggiori ricavi, esclude l'applicazione dell'Isa in quanto trattasi di **periodo di non normale svolgimento dell'attività**.

Del pari, è esclusa da Isa (sempre in relazione al periodo di non normale svolgimento dell'attività per effetto della modifica in corso d'anno) l'impresa che nel corso del periodo d'imposta **inizia una nuova attività** (aggiuntiva a quella già esercitata e che rientra in un Isa differente) che produce già in tale anno i maggiori ricavi.

In tal caso, precisa l'Agenzia, restano ancora valide le indicazioni fornite con la [circolare 8/E/2012](#), che aveva considerato tale fattispecie come una **modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata**.

Ciò in considerazione del fatto che la nuova attività risulta prevalente (in termini di ricavi) sin dal primo anno.

Infine, due chiarimenti hanno riguardato i seguenti aspetti:

- i **soggetti che possono fruire del regime di cui alla L. 398/1991** (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche) sono **escluse dall'applicazione degli Isa** (quali soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari);
- non costituisce **normale svolgimento dell'attività** la concessione in **affitto dell'unica azienda** non solo in relazione al periodo d'imposta in cui è stato stipulato il contratto, ma **anche per le annualità successive**.



AGEVOLAZIONI

La tassazione degli sportivi dilettanti impatriati – II° parte

di **Luca Caramaschi**

Come osservato nel [precedente contributo](#), anche in relazione alla figura dello **sportivo dilettante** (attualmente definita per “differenza”, in attesa che il legislatore ne dia una esplicita definizione come previsto dalla recente **delega di riforma dell’ordinamento sportivo**) risulta applicabile l’importante **agevolazione definita “rientro dei cervelli”** e disciplinata dall’[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#). Tale previsione è stata recentemente modificata a seguito della conversione del **D.L. 34/2019** (c.d. “Decreto crescita”) ad opera della **Legge 58/2019**, pubblicata nel S.O. n.26 della G.U. n.151 del 29.06.2019.

L’agevolazione permette, nella sostanza, di **assoggettare a tassazione** per un **periodo di 5 anni** solo **una parte del reddito conseguito in Italia** dallo sportivo dilettante cosiddetto “impatriato”, ovvero che **si impegna a rientrare e risiedere** in Italia **per un certo periodo di tempo**.

Per effetto delle recenti evoluzioni normative si sono modificate le condizioni alle quali si applica il regime di favore, per cui è sufficiente che i lavoratori (*rectius* **sportivi dilettanti**) non siano stati residenti in Italia nei **due periodi d’imposta precedenti** il predetto trasferimento, che si impegnino a **risiedere in Italia per almeno due anni**, e che l’attività lavorativa sia **prestata prevalentemente nel territorio italiano**.

L’agevolazione, così come riconfigurata a seguito delle recenti modifiche normative, si applica a partire dai **redditi conseguiti** dagli sportivi dilettanti “impatriati” nel **periodo d’imposta 2020**.

-

Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo, l’[articolo 5, comma 1, lettera a\), D.L. 34/2019](#) va a sostituire integralmente l’[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#), ricomprendendo nell’agevolazione anche i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, mentre la successiva **lettera b)**, nel novellare il comma 1-*bis* dell’articolo 16, dispone che le agevolazioni si estendano ai **redditi d’impresa** prodotti dai **lavoratori “impatriati”**, se avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020.

Rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, **vengono inoltre eliminate** per tutti i **soggetti “impatriati”** che godono dell’agevolazione le seguenti **due condizioni**:

- che l’attività lavorativa sia **svolta** presso un’impresa residente nel territorio dello Stato

in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

- che i **lavoratori rivestano ruoli direttivi**, ovvero sono in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**.

Il recente decreto quindi recepisce ciò che già l'Agenzia delle entrate aveva accolto in via interpretativa (si veda la [C.M. 17/E/2017](#)) ovvero la possibilità di applicare il **regime agevolativo** anche ai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**. Il medesimo documento di prassi inoltre precisa che è ammesso al beneficio, oltre che il lavoratore che **si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana**, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività **presso una stabile organizzazione** di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il **lavoratore distaccato** in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma.

Infine, le disposizioni agevolate trovano applicazione anche per i soggetti di cui all'[articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015](#). Si tratta:

- dei **cittadini Ue** destinatari del previgente regime fiscale per l'incentivo al rientro dei lavoratori (di cui alla Legge 238/2010), nonché;
- dei **cittadini di Stati non Ue**, con i quali sia in vigore una **convenzione per evitare le doppie imposizioni** in materia di imposte sul reddito ovvero un **accordo sullo scambio di informazioni** in materia fiscale, in possesso di un diploma di **laurea**, che hanno svolto continuativamente **un'attività di lavoro dipendente**, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente **un'attività di studio** fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di **laurea** o una **specializzazione post lauream**.

Come è facile verificare, quindi, non si tratta solo di un "rientro" di soggetti italiani che hanno in precedenza scelto di emigrare all'estero ma l'agevolazione trova applicazione anche nei confronti di lavoratori (*rectius* **sportivi dilettanti**) **stranieri (non solo comunitari)** che decidono di trasferirsi in Italia per un periodo di almeno 2 anni.

Proprio con riferimento alla figura degli **sportivi dilettanti** occorre, tuttavia, evidenziare talune perplessità legate alle possibili **forme di inquadramento "lavorativo"** dei medesimi. Come è noto l'[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#) riconosce la possibilità di erogare a detti soggetti somme in esenzione fino a una determinata soglia e a tassazione definitiva fino ad ulteriore soglia, in assenza di una qualsivoglia contribuzione previdenziale e assistenziale, annoverando le stesse nella categoria fiscale dei **"redditi diversi"**. Essendo l'agevolazione definita "rientro dei cervelli" riconosciuta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché di lavoro autonomo, **sorge spontaneo il dubbio** se le somme di cui al citato **articolo 67** (ovviamente quelle eccedenti la soglia di esenzione) siano o meno ricomprese nell'agevolazione.

Dopo il tentativo (ahimè, fallito) operato dal legislatore con la **Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)** e rettificato solo dopo qualche mese ad opera del cd. “Decreto dignità” (**D.L. 87/2017**), di qualificare in modo esplicito come “**collaborazioni coordinate e continuative**” i rapporti instaurati con sportivi dilettanti (e in attesa di vedere come la recente delega di riforma dell’ordinamento sportivo risolverà la questione), più di un dubbio sorge circa la possibilità di applicare **l’agevolazione** a rapporti, apparentemente di “non lavoro”, non ancora espressamente qualificati dal legislatore.

A tali dubbi, peraltro, parrebbero sottratte le cosiddette **collaborazioni amministrativo-gestionali** le quali, seppur rientranti nella disciplina di cui all’[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#), sono inequivocabilmente considerate “collaborazioni” (tanto che per esse è previsto l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego).

Sarebbe opportuno, in vista della imminente applicazione dell’agevolazione, che l’Agenzia delle entrate intervenisse sul punto per fornire chiarimenti agli operatori.

Ambito oggettivo

Con riferimento alla misura dell’agevolazione, la riduzione dell’imponibile di cui godono i lavoratori “impatriati” è **incrementata dal 50 al 70%**. Solo quindi il 30% dello **sportivo dilettante “impatriato”** verrà assoggettata a imposizione (mentre, come osservato nel precedente contributo, per gli sportivi professionisti viene mantenuta la riduzione dell’imponibile alla metà).

Vi sono poi situazioni, introdotte nel nuovo [comma 3-bis](#) dell’**articolo 16 D.Lgs. 147/2015**, che riconoscono l’estensione dei benefici fiscali per **ulteriori 5 periodi di imposta**. Si tratta di lavoratori (*rectius* **sportivi dilettanti**) “impatriati”:

- che hanno **almeno un figlio minorenni o a carico**, anche in affidio preadottivo;
- che diventano **proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale** in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento e può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, **per il periodo di prolungamento dell’agevolazione**, essa consiste nella **detassazione a metà dei redditi** oggetto del beneficio fiscale (che sono assoggettati dunque a imposta per il 50% del loro ammontare). Per i lavoratori che abbiano **almeno 3 figli minorenni o a carico**, anche in affidio preadottivo, durante il periodo di prolungamento i redditi agevolabili sono detassati al 90% (concorrono a formare l’imponibile per il 10% del loro ammontare).

Inoltre, il nuovo [comma 5-bis](#) dell’**articolo 16 D.Lgs. 147/2015** introdotto dal cd. “Decreto crescita”, **eleva dal 70 al 90%** la percentuale di detassazione del reddito (dunque solo il 10%

concorre a formare l'imponibile) per i lavoratori (*rectius* **sportivi dilettanti**) "impatriati" che trasferiscono la **residenza in una delle** seguenti **regioni del Mezzogiorno**: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Da ultimo, il nuovo [comma 5-ter](#) dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, permette ai **cittadini italiani non iscritti all'Aire** rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di accedere ai benefici fiscali per i **lavoratori "impatriati"** come modificati dalle norme in commento, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.



Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI:
NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Gli indirizzi operativi per le attività di prevenzione dell'evasione fiscale

di **Davide Albonico**

Con la [circolare 19/E/2019](#), l'Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti ha definito gli **indirizzi operativi**, rivolti agli Uffici presenti sul territorio, per le **attività di prevenzione e contrasto all'evasione**, coerentemente con le linee strategiche 2019-2021 fissate nell'atto di indirizzo del Mef.

Al di là delle **attività ex post di controllo e accertamento**, l'Agenzia delle entrate pone l'accento sull'importanza di una sempre maggiore **compliance e semplificazione degli adempimenti fiscali, in una logica ex ante**.

Tali attività si devono basare, essenzialmente, sull'**analisi dei dati e delle informazioni** a disposizione dell'Agenzia delle entrate volte ad individuare le caratteristiche generali dei **soggetti più a rischio da selezionare per le attività di controllo**.

A tal riguardo è di tutta evidenza che, nonostante l'enorme mole di **dati e informazioni a cui l'Agenzia delle entrate ha accesso** nel corso degli ultimi anni rappresenti un "tesoro" che poche altre amministrazioni fiscali estere hanno a disposizione, si pone il serio **problema di come questi dati vengono raccolti, utilizzati, incrociati**.

Difatti, l'avere a disposizione i **dati relativi alla fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica dei corrispettivi, alle informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione internazionale**, ecc. ..., non significa necessariamente avere automaticamente censito e inquadrato correttamente il comportamento dei singoli contribuenti, al contrario **occorrerà valorizzare le basi dati disponibili e ampliare la capacità di analisi avanzata dei dati stessi, attraverso l'evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione (big data, machine learning, intelligenza artificiale)**, permettendo così di intervenire in maniera innovativa e con tempistiche più ridotte.

L'Agenzia delle entrate, per il **raggiungimento degli obiettivi prefissati**, individua 3 differenti ambiti di attività:

- **attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo**, attraverso un'interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia delle entrate e contribuente;
- **attività di controllo fiscale destinate alle diverse macro tipologie di contribuenti**;
- **attività di interpretazione delle norme tributarie** mediante l'emanazione di circolari,

risoluzioni ed interpelli, la **diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti**, la riduzione delle impugnazioni, l'incremento delle vittorie in giudizio e la riduzione del rischio di evasione da riscossione.

Tali obiettivi dovranno essere inevitabilmente perseguiti attraverso un **coordinamento rafforzato tra uffici centrali e periferici**, una **stretta collaborazione con la Guardia di Finanza** e un costante **scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali estere**.

Relativamente alla categoria dei cd. **grandi contribuenti**, ovvero quei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro, la Direzione centrale dovrà **intensificare il supporto alle Direzioni regionali**, impegnate "sul campo" nelle attività di controllo, anche attraverso la predisposizione di **linee guida** contenute in documenti di prassi.

Le **Direzioni regionali dovranno concentrarsi su chi presenta un maggior rischio fiscale** senza peraltro esprimere comportamenti collaborativi e trasparenti, anche attraverso **attività di cd. "tutoraggio"** (sulle dichiarazioni presentate per l'anno 2017) e di **controlli volti a intercettare e a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale aggressivi più complessi**.

Il **giudizio sulla maggiore o minore rischiosità del soggetto** terrà necessariamente conto degli **indicatori di rischio che emergono dall'analisi degli elementi informativi a disposizione** e potrà essere svolto mediante un sintetico aggiornamento della "scheda di rischio" qualora, negli anni precedenti, non sia stato rilevato un livello di rischio alto.

Chiaramente il livello di rischio dovrà necessariamente tener conto dei comportamenti che attestino la **propensione del contribuente all'instaurazione di un rapporto collaborativo con l'Amministrazione finanziaria** basato sulla trasparenza e sulla reciproca fiducia (quale, ad esempio, l'adesione al programma di **cooperative compliance** o la presentazione di **interpelli per i nuovi investimenti**).

Con particolare riferimento poi alla **presentazione di istanze di interpello** (sia esso ordinario, probatorio, disapplicativo ed antiabuso), si segnala come ai fini della verifica del rispetto della soluzione interpretativa resa in risposta alle suddette istanze, **dovrà essere attivato il relativo controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**.

Per quanto riguarda le **attività di controllo**, relativamente alle quali verrà data priorità a posizioni riguardanti periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del 31 dicembre 2019, le linee d'intervento per l'anno 2019 raccomandano di **focalizzarsi su quelle posizioni che presentano un maggior grado di sostenibilità delle pretese**, migliorando la qualità delle contestazioni e valorizzando il dialogo e le forme di interlocuzione con i contribuenti.

Spetterà inoltre agli **uffici periferici regionali segnalare alla Direzione centrale** tutte quelle fattispecie rinvenute nel corso delle attività di verifica sul territorio che possano innescare

filoni di indagine su scala nazionale.

Si rimanda a successivi contributi il commento in relazione agli ulteriori indirizzi operativi dettati dall'Amministrazione finanziaria con la circolare in oggetto, avuto riguardo alle diverse macro categorie di contribuenti.



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Christian Raimo
Contro l'identità
italiana



Il dibattito intorno all'identità italiana si è ormai infilato nel vicolo cieco di un nazionalismo muscolare, che alla ragione preferisce la retorica e la propaganda. Mostrare questo inganno significa far fronte a un paradosso di politica, storia e cultura.

Contro l'identità italiana

Christian Raimo

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 144

Da qualche tempo nel dibattito politico, sempre più egemonizzato dalla destra e dall'estrema destra, si parla di identitarismo, di sovranismo, di comunitarismo. L'odierna crisi planetaria della politica ha prodotto nuove categorie per interpretare lo Stato. Da una parte c'è la crisi delle democrazie liberali che fa emergere nuove o desuete categorie intorno ai concetti di nazione, Stato, patria; anche se c'è chi ragiona laicamente sull'identità nazionale come invenzione. Dall'altra parte il caso europeo è anche a sé in questa renaissance nazionalistica. E il nazionalismo italiano, per la sua storia, assume una forma ancora più peculiare – in un Paese dove è al governo un partito come la Lega che, nato come federalista e addirittura secessionista, oggi sta invece capitalizzando tutto l'immaginario del neofascismo sulla nazione sangue e suolo. Raimo ricostruisce qui i passaggi principali di questo percorso di rinascita nazionalista con un approccio triplice: politico, storico e culturale; e traccia così la genesi di questa ennesima «invenzione della tradizione».



I cannibali di Mao

Marco Lupis

Rubbettino

Prezzo – 18,00

Pagine – 334

Come mai la Cina, fino a ieri produttore di mercanzia a basso costo, oggi domina il mercato high-tech mondiale, si impone come attore globale, assume il controllo economico e finanziario di intere nazioni ed è in grado di “richiamare all’ordine” persino gli Stati Uniti d’America? In questo libro Marco Lupis ci spiega l’origine del nuovo potere globale cinese, quali sono le sue radici e dove ci sta portando. Lo fa cominciando da quell’alba umida e rovente del 1995 quando – giovane reporter poco più che trentenne – atterrava per la prima volta nella sua vita nel vecchio aeroporto Kai Tak di Hong Kong, lembo di terra in Cina, allora ancora saldamente colonia di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra, e aveva inizio così quella che lui stesso ha definito: “Una vera storia d’amore, vissuta non con un’altra persona, ma con un continente, l’Asia, e con un popolo in particolare: i cinesi”. E in Cina, basato a Hong Kong, ci rimarrà – salvo brevi pause – fino a oggi, raccontandone ai lettori – da corrispondente delle maggiori testate italiane e della RAI – l’attualità più stringente, gli avvenimenti più imprevisti e curiosi, e quella diversità che la rende unica. Ricco di notizie e di avventure, di emozioni, testimonianze e anche ironia, questo libro è un ininterrotto reportage lungo venticinque anni e un irripetibile diario di viaggio, ma soprattutto è l’appassionante romanzo della storia umana di un giornalista, di un uomo, che ha attraversato le trasformazioni e gli sconvolgimenti degli ultimi decenni in Cina, e per questo è in grado, più di molti altri, di aiutarci a comprendere l’attualità e i pericoli rappresentati dalla Cina di oggi.



La ragazza che doveva morire

David Lagercrantz

Marsilio

Prezzo – 19,90

Pagine – 409

Lisbeth Salander è scomparsa. Ha svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e nessuno sa dove si nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita, e ora Mikael Blomkvist, alle prese con una deludente inchiesta sul crollo delle borse destinata al prossimo numero di Millennium, ha bisogno del suo aiuto. Sta cercando di risalire all'identità di un senzatetto trovato morto in un parco, a Tantolunden, con in tasca il suo numero di telefono. Per quale ragione quel barbone alcolizzato che non compare in alcun registro ufficiale voleva mettersi in contatto con lui? E perché farneticava ossessivamente di Johannes Forsell, il discusso ministro della Difesa, al centro di una feroce campagna mediatica? Lisbeth, però, ha ben altro per la testa: la ragazza che odia gli uomini che odiano le donne è sulle tracce di Camilla, la sorella gemella con cui vuole regolare i conti una volta per tutte. Ma mentre cerca di chiamare a raccolta il desiderio di vendetta che l'anima da sempre, il passato torna a mettersi in mezzo, con il suo seguito di violenza e distruzione. Nell'ultimo, folgorante capitolo della saga Millennium, in una caccia dove le parti continuano a invertirsi e, tra sorprendenti scoperte genetiche e misteriose fabbriche di troll, un filo di fuoco unisce le vette dell'Everest agli abissi della rete criminale russa, l'indomita hacker con il drago tatuato sulla schiena intende mettere finalmente a tacere quelle ombre, e bruciare il male alla radice.



Nocturna

Maya Motayne

Mondadori

Prezzo – 18,90

Pagine – 336

Per l'orfana Finn Voy "magia" significa due cose ben precise: un pugnale puntato al mento di chiunque si azzardi a incrociare la sua strada, e la capacità di indossare qualunque travestimento con la stessa facilità con la quale una persona comune indossa un mantello. Perché Finn, oltre a essere una ladra abilissima, è anche una mutafaccia, capace cioè di cambiare le proprie fattezze quando lo desidera. Ed è talmente abituata a farlo, per sopravvivere nel mondo violento e spietato in cui vive, da non ricordarsi quasi più quale sia il suo vero volto. Ma tutto sommato a lei va bene così. Quando però viene acciuffata da un potente criminale con il quale è indebitata, è costretta ad accettare una missione impossibile: rubare un tesoro leggendario dal palazzo reale di Castallan. Se non ci riuscirà, perderà per sempre la sua magica capacità di mutare aspetto. Per il principe Alfehr "magia" significa la possibilità di sfuggire a una vita che non gli appartiene. Dopo la morte del fratello maggiore Dezmin, infatti, il ragazzo è diventato l'erede al trono, anche se è ciò che meno desidera al mondo. Tormentato dal dolore per la sua perdita, Alfie è disposto a tutto per riportare in vita il fratello, anche se questo significa inoltrarsi nel sentiero proibito della magia nera. Ma la magia può essere anche qualcosa di terribile e spaventoso, come l'antico e terribile potere che Finn e Alfie liberano inavvertitamente e che diventa subito una minaccia per il mondo intero. Con il destino del regno di Castellan nelle loro mani, i due dovranno superare le loro differenze e allearsi per rimediare al loro errore. Primo capitolo di una nuova e originalissima serie fantasy ambientata in un regno post coloniale dal sapore latino, Nocturna è un romanzo dalle tinte scure ricco di azione e colpi di scena con due protagonisti memorabili.



Mantieni il bacio

Massimo Recalcati

Feltrinelli

Prezzo – 14,00

Pagine – 128

L'amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata fatalmente a dissolversi? La fiamma che brucia può durare eternamente? Oppure ogni amore finisce inevitabilmente in merda? Il desiderio per esistere non ha forse sempre bisogno del Nuovo? Il matrimonio è allora condannato a essere solo il cimitero del desiderio? E il lessico familiare a esaurire il lessico amoroso? Può esistere un amore che dura nel tempo mentre continua a bruciare? E poi ancora: l'erotismo può integrarsi all'amore o lo esclude necessariamente? La spinta appropriativa e i fantasmi della gelosia caratterizzano ogni amore o sono solo i sintomi di una malattia inestirpabile? Cosa accade quando uno dei due tradisce la promessa? Cosa è un tradimento e quali sono le ferite che apre? È possibile il perdono nella vita amorosa? E la violenza? È una parte ineliminabile dell'amore o la sua profanazione più estrema? Cosa accade quando un amore finisce, quando dell'estasi del primo incontro e della luce del "per sempre" non resta che cenere? È possibile sopravvivere alla morte di un amore che voleva essere per sempre? E qual è il mistero che accompagna gli amori che sanno durare senza rassegnarsi alla morte del desiderio, quegli amori che conoscono la meraviglia di una "quiete accesa", come la definiva poeticamente Ungaretti? In sette brevi lezioni Massimo Recalcati scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi inediti del fortunato programma televisivo Lessico amoroso.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)